



**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**

Commercialisti & Consulenti del Lavoro

Via F. Ferrucci 6 - 20145 Milano
Tel 02-55187013 r.a. - Fax.02-5469729
e-mail: info@rossistudio.it

Informativa per la clientela di studio

N. 18 del 25.07.2017

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: COMUNICAZIONE "FATTURE EMESSE/RICEVUTE 2017"

Gentile Cliente,

come anticipato nella nostra informativa 04/2017 il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017" a partire dal 2017 sono stati introdotti 2 specifici obblighi:

- ***invio delle "fatture emesse e ricevute" (ex spesometro) a cadenza trimestrale** la cui prima scadenza è fissata per il **18 settembre 2017** (in luogo della previgente periodicità annuale);*
- ***invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche** la cui prima scadenza è stata il **31 maggio 2017**.*

Rinviandovi alla ns. informativa n. 11/2017 in merito alle "Comunicazioni Liquidazioni periodiche IVA" con la presente illustriamo le nuove e importanti modalità operative relative allo "Spesometro Trimestrale" di prossima scadenza.

Premessa IMPORTANTE

Nel 2017 trovano il debutto di un ventaglio di adempimenti a carico del contribuente (e di noi consulenti per vostro conto). Difatti, il D.L. 193/2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016 (vedasi ns. informativa n. 4/2017) ha previsto che tutti i soggetti passivi IVA dovranno comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute, delle bollette doganali, delle note di variazione con **periodicità trimestrale** rispettivamente entro il **31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio** di ogni anno unitamente alla trasmissione delle Liquidazioni iva periodiche.

Il Decreto Milleproroghe ha disposto ed **esclusivamente soltanto per il 2017**, due soli invii dello spesometro con cadenza semestrale: **18 settembre per il 1° semestre e 28 febbraio per il 2° semestre**.

Solo di recente l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 87/E del 05.07.2017 ha dato le necessarie indicazioni e chiarimenti operativi per il nuovo adempimento telematico, introdotto dal Collegato alla Finanziaria 2017

Come per la Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA **il file contenente i dati relativi alla Comunicazione sarà in formato XML** (non esiste un modello dichiarazione e relative istruzioni) e **non sarà possibile trasmettere i file tramite piattaforma "Entratel - Desktop telematico"**, ma solo tramite **l'utilizzo dell'interfaccia web del servizio "Fatture e corrispettivi"** accessibile dal sito Internet dell'Agenzia mediante le credenziali Entrate/Fisconline, Spid, o CNS registrata ai servizi telematici o tramite intermediario.

Proprio l'introduzione di questo nuovo sistema di trasmissione dei dati, che ha già dato parecchi problemi per l'invio della comunicazione liquidazioni iva, sta creando non pochi problemi operativi a noi intermediari in un periodo già fitto di scadenze e si "vocifera" che il Governo darà un probabile **rinvio dell'adempimento**.

La decisione dovrà essere formalizzata con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che alla data odierna non è ancora stato reso noto, pertanto **allo stato attuale la prima scadenza rimane confermata al 18 settembre 2017**.

Ratio della norma

È evidente che la **finalità del Legislatore** attraverso tale automatismo che consiste nell'incrocio dei dati tra l'invio delle fatture emesse/ricevute (spesometro) e l'invio della liquidazione iva periodica è **quella di contrastare le frodi nell'ambito dell'IVA**.

L'Agenzia delle Entrate provvederà ad incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente / intermediario abilitato.

Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione l'Agenzia informerà il contribuente che potrà:

- fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati / elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Agenzia;
- versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.

L'Agenzia può così verificare, tramite i controlli automatizzati, la tempestività dei versamenti effettuati.

Come evidenziato nella citata Relazione, le novità sopra esaminate indurranno una maggiore compliance tra Fisco e contribuenti, "rendendo edotti" questi ultimi in merito alle anomalie:

- rispetto alle fatture registrate e le medesime fatture registrate dai relativi clienti / fornitori;
- relative ai versamenti periodici.

In particolare:

1. con l'introduzione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, l'Agenzia potrà controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti, anche prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale;
2. la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse / ricevute "indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo ... il fenomeno degli omessi versamenti, l'evasione senza consenso e le frodi".

Soggetti interessati

Così come il "vecchio" spesometro annuale, La comunicazione in esame va effettuata da parte dei "soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano **operazioni rilevanti ai fini dell'imposta**". Di conseguenza, lo spesometro riguarda **tutti i soggetti passivi IVA** (imprese / lavoratori autonomi) e quindi interessa anche:

- i soggetti (imprese / lavoratori autonomi) in **contabilità semplificata**;
- gli **enti non commerciali**, relativamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali / agricole ai sensi dell'art. 4, DPR n. 633/72;
- i **soggetti non residenti** con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
- i **curatori fallimentari ed i commissari liquidatori** di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;
- i **soggetti** che effettuano operazioni esenti ed hanno **esercitato l'opzione per la dispensa degli adempimenti IVA** ex art. 36-bis, DPR n. 633/72.

Soggetti esonerati

Sono esentati dall'adempimento in esame esclusivamente i seguenti soggetti:

- **Amministrazioni pubbliche**;
- **Contribuenti Forfettari e Contribuenti Minimi**;
- **Produttori agricoli situati in zone montane**;
- **Enti non commerciali** relativamente all'acquisto e cessioni di beni, prestazioni di servizi resi e ricevuti relativamente all'attività istituzionale non soggetta ad iva.
- **soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter** per le operazioni documentate da **fattura di importo unitario inferiore a € 3.000** (al netto IVA).

Campo di applicazione

Nella versione vigente l'obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini iva senza alcuna esclusione di sorta, vale a dire tutte quelle operazioni che sia dal punto di vista oggettivo, soggettivo e territoriale assumono rilevanza ai fini IVA.

| Sotto il profilo operativo vanno inserite nella comunicazione: |
|--|
| <input type="checkbox"/> le fatture emesse a prescindere se siano annotate nel registro dei corrispettivi; |
| <input type="checkbox"/> le fatture d'acquisto, includendovi quelle ricevute dai soggetti che utilizzano il regime forfettario o il regime dei minimi; |
| <input type="checkbox"/> le bollette doganali indicando il nominativo del fornitore |
| <input type="checkbox"/> le note di variazione delle fatture di vendita e d'acquisto art. 26 |
| <input type="checkbox"/> Le operazioni soggette a reverse charge |
| <input type="checkbox"/> Le operazioni soggette allo split payment |
| <input type="checkbox"/> Le operazioni intracomunitarie sia per acquisti che per cessioni |

Nel dettaglio vanno comunicate tutte le:

- ✓ operazioni imponibili;
- ✓ operazioni non imponibili di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c) del d.P.R. n. 633/1972;
- ✓ operazioni assimilate di cui agli articoli 8-bis), 8-quater), 71 e 72 del d.P.R. n. 633/1972;
- ✓ servizi internazionali di cui all'art. 9, d.P.R. 633/1972;
- ✓ triangolazioni comunitarie ex art.58 d.l. 331/1993;
- ✓ operazioni non soggette ad IVA perché prive del requisito della territorialità ma per le quali vi è l'obbligo di emettere la fattura;
- ✓ gli acquisti da operatori di San Marino con IVA esposta in fattura, per i quali si è pagata l'imposta nel citato paese;
- ✓ operazioni esenti di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972;
- ✓ operazioni soggette al regime del margine;
- ✓ operazioni soggette al regime del reverse charge;
- ✓ cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività dell'impresa;
- ✓ operazioni di autoconsumo per cessione di beni destinati a finalità estranee d'impresa;
- ✓ operazioni effettuate nei confronti di privati, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari non residenti.

Esclusioni

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione solo le operazioni escluse da iva e precisamente quelle previste:

- ✓ articolo 2, comma 3 lettere a), b), c) d), f), i), m) del d.P.R. 633/1972;
- ✓ articolo 3, commi 3 e 4 lettere b), c), e), f), commi 5 e 6 del d.P.R. 633/1972;
- ✓ articolo 5, comma 2 d.P.R. 633/1972;
- ✓ articolo 15, comma 1, n. 1, 2, 3, 4, 5 d.P.R. 633/1972;
- ✓ articolo 74, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e comma 6 d.P.R. 633/1972.

Allegato alla presente indichiamo alcune casistiche chiarite nella risoluzione 87/E per una corretta compilazione.



Contenuto della comunicazione

La comunicazione telematica può essere effettuata inviando i dati SOLO in forma analitica. Per ciascuna cessione o prestazione la comunicazione deve contenere:

- **Data**
- **Numero della fattura**
- **Base imponibile**
- **Aliquota applicata**
- **Imposta**
- **Natura dell'operazione**

Il termine "natura" è individuato da appositi codici richiamati nella predetta circolare e precisamente:

- **N1 operazioni escluse art.15;**
- **N2- non soggette** (si riferisce a tutte le fatture concernenti le operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta, come ad esempio una prestazione di servizi extra-UE);
- **N3-non imponibili** (si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili tra cui si cita una esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE);
- **N4-esente** (Tale codice individua le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972);
- **N5-regime del margine/IVA non esposta in fattura** (si riferisce a tutte le fatture concernenti le operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati oppure un altro regime speciale tra cui si cita quello delle agenzie di viaggio);
- **N6-reverse charge;**
- **N7-IVA assolta in un altro Stato UE**

Attenzione: come chiarito nella circolare 1/E del 01.02.2017 La casella " **Numero del documento**" per **ogni fattura emessa** deve riportare un "*numero progressivo che la identifichi in modo univoco*", deve quindi essere obbligatoriamente compilata.

Per **le fatture d'acquisto** il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il valore "0", quindi o viene indicato il numero univoco della fattura o viene indicato "0".

Per i Clienti dello Studio in concreto come operare

Clienti che ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità

Come di consueto provvederà lo studio alla redazione della comunicazione e all'invio entro i termini di legge.

Clienti che NON ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità

Poiché il dato da comunicare scaturisce dalla contabilità analitica elaborate con propri sistemi informatici il nostro Studio, come di consueto, potrà occuparsi dell'invio telematico del file predisposto dal cliente nel tracciato ministeriale

Vi invitiamo quindi a prendere contatti con la vostra software house affinché la stessa provveda, se non già avvenuto, ad adeguare il vostro software per la predisposizione del file entro la scadenza in oggetto.

In questi casi però, capita talvolta che i file ricevuti non superino al primo tentativo il controllo preventivo informatico delle procedure di trasmissione (perché contenenti errori di contenuto e/o d'impostazione). Si rende pertanto necessario precorrere i tempi anticipando l'invio: chiediamo quindi ai clienti interessati di **trasmetterci i tracciati record entro e non oltre il prossimo 5 settembre 2017**



**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**

Commercialisti & Consulenti del Lavoro

Via F. Ferrucci 6 - 20145 Milano
Tel 02-55187013 r.a. - Fax.02-5469729
e-mail: info@rossistudio.it

Regime Sanzionatorio

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati si applica la **sanzione da euro 2 per ciascuna fattura, comunque, entro il limite massimo di euro 1000 per ciascun trimestre.**

La sanzione di cui sopra è ridotta ad euro 500 se i dati omessi o erronei sono comunicati entro quindici giorni dalla scadenza originale.

È evidente che il regime sanzionatorio è molto pesante e induce i contribuenti e i professionisti ad essere sempre più vigilanti.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

**STUDIO ROSSI
& PARTNERS**

Casi particolari

Integrazione e rettifica della comunicazione

Si chiede conferma che sia possibile integrare e rettificare la comunicazione "dati fattura" oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento.

Risposta: È consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l'omesso o errato adempimento comunicativo. Al riguardo si precisa che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 472/1997.

Invio comunicazione per "competenza"

Si chiede conferma che, per le fatture emesse, i dati fatture vadano sempre inviati "per competenza" rispetto al periodo di riferimento.

Risposta. Si conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle "fatture emesse" deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. A titolo di esempio, la comunicazione "dati fattura" riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle "fatture ricevute", la "competenza" sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

Fatture emesse da "autotrasportatori"

I dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comunicati:

- 1) nel trimestre in cui le fatture vengono registrate sul Registro IVA (ed incluse nella Liquidazione IVA)?
- 2) nel trimestre in cui le fatture vengono emesse?

Risposta: Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione. I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e al mittente - per motivi meramente tecnici - sarà segnalata l'incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future.

Bollette doganali

Con riferimento alla comunicazione delle "bollette doganali" nel prospetto "DTR" della comunicazione, si fa presente che - nella prassi - è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore "bolla doganale", specificando, fattura per fattura, la denominazione dell'ufficio doganale da riportare nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell'informazione da riportare - obbligatoriamente - nei campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.

Risposta: Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.

In particolare, nel caso in cui l'elemento informativo "Identificativo Paese" viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell'elemento informativo "Identificativo Fiscale" che, quindi, può essere valorizzato liberamente. Il comma 2 dell'articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che "Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota".

Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare. Al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017 – di valorizzare, all'interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa "OO" e l'elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici "9" .

Variazione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori

Trattandosi di una comunicazione trimestrale (per il 2017 semestrale) i campi della sezione "Altri dati identificativi", riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente. In questi casi è possibile indicare sempre l'informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture? Peraltro, spesso queste informazioni non vengono registrate in contabilità o perlomeno non in maniera precisa e puntuale (non essendo nemmeno obbligatorio dal punto di vista normativo). Sarebbe possibile rendere facoltativa l'indicazione nel tracciato di tali informazioni lasciando obbligatori solo gli identificativi fiscali Partita IVA o Codice Fiscale?

Risposta: Si concorda con la proposta avanzata nel quesito di riportare l'informazione più aggiornata a disposizione. Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa "Dato assente". E' opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell'art. 21bis del DPR 633/1972, rimane l'obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.

Fatture acquisto fuori campo IVA, ex Art.74 DPR 633/72

In riferimento a quanto indicato nella circolare 1/E del 2017, le fatture di acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 del d.P.R. n 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura "N2"? Risposta: Sì, il codice natura corretto per tali casi è "N2".

Corretta valorizzazione dell'informazione "Tipo Documento"

Le specifiche tecniche della comunicazione "dati fatture" versione 1.1, per l'elemento informativo "Tipo Documento", hanno aggiunto le voci "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e "TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi". A questo riguardo chiediamo di specificare il comportamento da adottare per la valorizzazione di questo elemento informativo nei seguenti casi:

- 1) contemporaneità di acquisti di beni e di servizi all'interno della stessa fattura;
- 2) nota di credito di acquisto intracomunitario.

Risposta: Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l'elemento informativo "Tipo Documento" va valorizzato utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e viceversa. In relazione alla comunicazione delle "note di credito" riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l'elemento con il valore "TD04".

Fatture "cointestate"

Chiediamo di chiarire come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture "cointestate". Risposta: Si ritiene non plausibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione

"Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

Operazioni di esportazione in "regime del margine"

Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3" o "N5"?

Risposta: Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3".

Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari

La circolare 1/E del 2017, al punto 4 lettera d), recita: "In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta - ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 - va integrata con l'IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto". Si chiede come debba essere comunicato un acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, che non viene integrato con l'IVA.

Risposta: Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, occorre riportare la natura "N3" nel caso di operazione "non imponibile" e la natura "N4" nel caso di operazione "esente".

Codice "Natura" da utilizzare per acquisti da contribuenti in regime agevolato.

Quale codice "Natura" va riportato per le fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi dei regimi agevolati, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio) e di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, delle Legge 190/2014 (regime forfetario)?

Risposta: I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel quesito vanno compilati indicando il codice natura "

È possibile presentare il nuovo spesometro in modo aggregato, cioè raggruppando i fornitori o clienti per somme di operazioni ad essi attribuite?

No, non è possibile, modifiche introdotte dal DL 193/2016 sul DL 78/2010 prevedono esclusivamente la forma analitica di comunicazione. Non sarà pertanto più possibile seguire le regole previste fino al 2016 dal vecchio spesometro.

Fatture di importo inferiore a 300 euro

vanno inserite anche le fatture d'importo inferiore ad euro 300 per le quali è emesso il documento riepilogativo di cui all'articolo 6, commi 1 e 6 del D.P.R. 695/1996.

E su tale aspetto, va detto che ciò causerà notevole difficoltà sotto il profilo operativo.

Scheda carburante

L'articolo 7, comma 2 del decreto legge n. 70/2011 ha previsto l'esonero dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti che effettuano il pagamento del carburante mediante carta di credito, bancomat, carte prepagate emesse da operatori finanziari.

In tutte le altre ipotesi in cui permane l'obbligo della scheda carburante nel modello vanno inseriti i dati riepilogativi.